

Manutenzione ascensori: Nuove regole per l'abilitazione alla manutenzione

29 Novembre 2017

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della [legge 20 novembre 2017, n. 167](#) recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”*, si chiude, positivamente, la questione delle Commissioni d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione degli ascensori abolite cinque anni fa dal decreto legge n. 95 del 2012.

All’**articolo 23** (*Disposizioni per l’integrale attuazione della [direttiva 2014/33/UE](#) relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori*) della legge n.167/2017, proprio per assicurare l’integrale attuazione della citata direttiva, è specificato che **il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica** svolta davanti ad una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto stesso e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche (dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria).

Alla prova teorico-pratica dovranno essere presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Date e sedi delle sessioni di esame saranno decise dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, inoltre, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella stessa regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

*“Si conclude così con successo - ha commentato **Graziana Cascone**, portavoce degli ascensoristi CNA - l’azione di CNA Installazione Impianti e delle altre associazioni rappresentative del comparto ascensoristico che avevano da tempo posto all’attenzione del Parlamento la necessità di ricercare una positiva soluzione che consentisse, dopo 5 anni di stop, il rilascio delle abilitazioni necessarie alla manutenzione degli ascensori, condizione indispensabile per garantire la sicurezza negli impianti di sollevamento”. “Risolto questo problema - prosegue Graziana Cascone - va ora reso obbligatorio l’adeguamento alle norme di sicurezza dei circa 700.000 impianti di elevazione installati prima del 1999 e che presentano livelli di sicurezza inferiori rispetto agli standard definiti dalla Direttiva 95/16/CE”.*

Qui di seguito, l’articolo 23 della [legge n. 167/2017](#).

“Art. 23 (Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori) 1. Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un’apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da

un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.

4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo".